



COMUNE DI CASTRONNO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO

- ★ **Art. 9, comma 2 Legge Regionale Lombardia 24.12.2003, n. 30;**
- ★ **Punto 11, allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004.**

Allegato ed approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26/6/2007

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Rinaldo Della Valle*

*IL SINDACO
F.to Gian Luigi Bertolotti*

TITOLO I
NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1
Norme di riferimento

1. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:
 - dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287, per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
 - dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) e succ.mod.;
 - dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30/2003";
 - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche della circolare interpretativa emanata dalla Regione Lombardia: "Circolare Direzione Commercio, Fiere e Mercati n. 31 del 30 luglio 2004;

Art. 2
Generalità

1. I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede, in applicazione dell'art. 9 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30 e del punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17.05.2004.
2. I presenti criteri sono stati preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti, tenendo conto della disponibilità di parcheggi, la densità del traffico e i livelli di inquinamento acustico ed ambientale e i possibili problemi di ordine pubblico per l'eventuale insediamento di strutture specifiche.
3. I presenti criteri hanno validità triennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

Art. 3
Obiettivi

1. I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni e alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta.

Art. 4

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni normative disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:
 - a) l'apertura di nuove attività;
 - b) il trasferimento di sede;
 - c) il subingresso nella titolarità;
 - d) mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
2. E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.
3. Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande compresi sgabelli, piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.
4. Per superficie di somministrazione si deve intendere quella all'uopo attrezzata che viene utilizzata dal pubblico comprensiva di scaffali, banconi e tavoli, con esclusione degli uffici, magazzini, spogliatoi, cucine e servizi igienici.
5. I presenti criteri non si applicano alle attività di seguito elencate, eccetto quelle relative alle lettere b) e c), in quanto non soggette ad alcun adempimento o a adempimenti specifici, e si attivano a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod. e integrazioni:
 - a) Negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, viene svolta congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari). L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e/o nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento;
 - b) In residenze private non aperte al pubblico;
 - c) Su aree pubbliche ai sensi della legge Regionale 21.03.2000, n. 15;
 - d) Negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione di carburanti posti sulle strade extraurbane e autostrade e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - e) Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - f) Presso il domicilio del consumatore;
 - g) Relativamente alle attività svolte in forma temporanea;
 - h) Alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili, case di riposo, ecc.
 - i) Relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 5
Denominazione delle attività di somministrazione

1. La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria (o a documento equipollente), deve assumere una o più delle seguenti denominazione:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
2. Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 30/2003, per la determinazione dei limiti degli orari di attività, nonché ai fini del decreto Ministero dell'Economia e

delle Finanze 27.10.2003, in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare all'ufficio comunale competente, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, producendo contestualmente copia integrale dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL competente.

Art. 6 **Commissione consultiva**

1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 30/2003, è prevista una Commissione Consultiva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenuta ad esprimere parere obbligatorio in relazione:
 - a) Programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
 - b) Definizione dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per attività di pubblico esercizio e loro modificazioni;
 - c) Determinazione degli orari di esercizio delle attività di somministrazione;
 - d) Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
2. Ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, di cui al precedente comma 1, il Comune di Castronno, che – allo stato - non ha ritenuto di istituire tale Commissione a livello comunale, è tenuto ad acquisire il parere della Commissione istituita a livello provinciale, presso l'Ente Provincia di Varese.
3. Il Sindaco, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, potrà stabilire in ogni momento di attivare le procedure di cui all'art. 20, comma 2 della l.r. 30/2003, per l'istituzione della Commissione Consultiva a livello comunale, senza che ciò comporti una modifica del presente regolamento.

TITOLO II **MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Art. 7 **Domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione preventiva, rilasciata dal Responsabile di Servizio dell'ufficio comunale competente, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24.12.2003, n. 30, nei seguenti casi:
 - a) nuova apertura;
 - b) trasferimento da una zona all'altra;
 - c) trasferimento all'interno della stessa zona;
2. L'autorizzazione, valida per i locali e/o le strutture collocate su aree pubbliche o private in essa indicati, può essere:
 - a) permanente;
 - b) stagionale;
 - c) temporanea;
3. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata all'ufficio protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente; se trattasi di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA e generalità del legale rappresentante;
 - b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 9 del presente regolamento; se trattasi di una società, i requisiti morali devono essere posseduti: Per le s.n.c.: da tutti i soci; per le s.a.s.: da tutti i soci accomandatari; per le s.r.l.: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione; per le s.p.a. e società cooperative: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il locale;
 - d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;
 - e) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi in relazione a quanto disposto dal successivo art. 15;
3. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità personale.
 4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione devono essere comunicate entro 10 giorni all'interessato e possono essere regolarizzate e completate entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso;
 5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, pena l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate e la revoca dell'autorizzazione nel caso di omessa ed impossibile regolarizzazione.
 6. Terminata la fase istruttoria, il Responsabile di Servizio competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art. 8

Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
 - a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564;
 - b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF. tramite l'ufficio competente del Comune;
 - d) la documentazione di previsione di impatto acustico ove previsto (in contesti abitativi civili e residenziali e/o in presenza di impianti di diffusione sonora o di impianti di aspirazione);
 - e) l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il rilascio della stessa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'ASL;
 - f) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/comodato, ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplicemente scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti e dagli estremi di avvenuta registrazione fiscale.
2. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) può essere presentata dal richiedente al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, entro il termine di 365 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa e in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.
 3. Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Art. 9

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 30/03, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - c) Coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto;
 - d) Coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione o comunicazione di subingresso, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
 - e) Coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/56 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - f) Coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

- g) Coloro che hanno nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (Antimafia).
- 2. Il divieto di cui al precedente comma 1, non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d), ed f), ha durata cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta.
- 3. Oltre che al possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/03, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati con apposita delega da allegare alla domanda:
 - a) Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente riconosciuto;
 - b) Aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di Coniuge, Parente o Affine entro il 3° grado dell'Imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS (art. 2 comma 5 LR 5/2007);
 - c) Essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione in una qualsiasi CCIAA d'Italia;
- 4. Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di:
 - a) Corsi di qualifiche professionali biennali del settore alberghiero istituiti dalle Regioni (es: aiuto cuoco, camerieri) o diplomi triennali di istruzione professionale nella conservazione e manipolazione di alimenti;
 - b) Laurea in medicina o veterinaria;
 - c) Laurea in farmacia;
 - d) Laurea in scienze dell'alimentazione;
 - e) Laurea in biologia;
 - f) Laurea in chimica;
 - g) Laurea in agraria;
 - h) Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione

- 1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro di protocollo dell'ente.
- 2. L'accoglimento o il diniego dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato:
 - a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione dell'istanza o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;

- c) alla presentazione preventiva dell'autorizzazione sanitaria (o documento equipollente) e del certificato prevenzione incendi, nei casi previsti;
 - d) la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno 17.12.1992, n. 564;
4. In ogni caso prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il soggetto deve porsi in regola con tutte le norme e prescrizioni, comunicandole ed eventualmente anche trasmettendo la relativa documentazione all'ufficio comunale competente.

Art. 11
Concessione di suolo pubblico

1. Al fine della migliore fruizione del servizio, nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee e compatibili agli altri interessi di uso pubblico del suolo, fermo il rispetto delle norme in materia ambientale e di impatto acustico, con particolare riguardo all'adozione di accorgimenti tecnici per limitare l'intensità dei rumori.

Art. 12
Obblighi e divieti per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutela e garanzia dei consumatori, sono tenuti ad esporre quanto di seguito indicato:

ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE	ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione.	=
Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande	Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi Regionali).
Tabella dei giochi proibiti	=
Cartello indicante gli orari prescelti	Cartello indicante gli orari prescelti

2. Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio.
3. In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto in luogo ben visibile (vetrine, banco vendita, ecc.), a meno che il prezzo di vendita non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.
4. E' vietato effettuare la somministrazione di:

- a) Bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
 - b) Bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto.
5. E' vietato fumare in tutti gli esercizi al chiuso che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23.12.2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

TITOLO III **CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 13 **Superfici degli esercizi di somministrazione**

1. I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle eventuali indicazioni e prescrizioni fornite dalla ASL territorialmente competente.
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 14 **Suddivisione del territorio in zone e parametri**

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale considerato nella sua interezza, viene suddiviso nelle seguenti 3 zone:
 - ZONA 1:** corrispondente all'abitato e all'edificabilità della parte di territorio posta ad est del tracciato ferroviario (comprensivo dei rioni: Centro, Cascinazza, Castellazzo, Malpaga, Rivascia);
 - ZONA 2:** corrispondente all'abitato e all'edificabilità della parte di territorio compresa tra la linea ferroviaria e il tracciato autostradale (comprensivo dei rioni: Gazza, Varesina e frazione Cascine Maggio);
 - ZONA 3:** corrispondente all'abitato e all'edificabilità della parte di territorio posta ad ovest dell'autostrada (comprensivo della Via Arno e parte di Via Roma, rione Collodri e frazione Sant'Alessandro).
2. Tenuto conto dei parametri indicati dal punto 11.6 degli Indirizzi Generali Regionali, approvati con DGR n° VII/17516 del 31.05.2004 e tenuto conto anche dello studio effettuato per la determinazione degli esercizi ottimali, **non** sono individuate sul territorio comunale zone sature dal punto di vista dell'offerta.
3. Non sono individuate sul territorio comunale zone di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturale, tali da richiedere la previsione di particolari cautele e/o limitazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto **non** sono stabiliti contingenti numerici per l'apertura, il subingresso e il trasferimento delle attività di somministrazione; conseguentemente è liberalizzata l'attività suddetta nel rispetto delle prescrizioni generali della Legge Regionale n. 30/2003, e nel rispetto del presente Regolamento Comunale.

Art. 15

Limiti/condizioni per le nuove aperture e trasferimenti delle attività

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Per le nuove aperture, per i trasferimenti e per gli ampliamenti per mezzo di locali con destinazione d'uso diversa dal commerciale o simili, delle attività di somministrazione deve essere dimostrato all'ufficio comunale competente il rispetto delle disposizioni in materia di dotazioni posti auto previste dalle norme dello strumento urbanistico comunale per le zone commerciali o simili, oppure l'avvenuto reperimento ed asservimento all'esercizio di tali dotazioni entro un raggio di 100 metri dall'esercizio medesimo.
3. Tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale e della necessità di evitare disturbi alla quiete pubblica, è stabilita, fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi entro i detti esercizi, una distanza minima di 100 mt. fra esercizi posti lungo le seguenti strade:
 - a) Via Cavour, Via S. Carlo, Via Matteotti, Via Confalonieri e Via L.Rovera
Tale distanza è conteggiata con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve.
4. Eventuali deroghe ai limiti di distanza indicati nel comma precedente potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere almeno uno dei seguenti punti:
 - a) in proprietà o in uso esclusivo idonei spazi a parcheggi privati in numero maggiore rispetto a quelli già richiesti dalle disposizioni in materia urbanistica/edilizia, in modo da non creare problemi di traffico e viabilità;
 - b) accessi veicolari alla pubblica via agevolati da adeguate opere;
5. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica possono essere previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari.

Art. 16

Impatto acustico e ambientale

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto Acustico relativamente ai casi previsti dagli artt. 4 e 5 della D.G.R. n. 7/8313 del 08.03.2002.
2. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
3. E' cura dei Responsabili dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia il verificarsi di circostanze che possano far venir meno l'ordine pubblico o che possano recare disturbo alla quiete pubblica.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni comunali vigenti in materia.

TITOLO IV

MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

Art. 17

Trasferimento di sede dell'esercizio

1. L'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio è subordinata alla verifica della rispondenza di quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni sono quelle previste nel titolo II del presente regolamento.
3. Il titolare di autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede del medesimo, anche per subingresso con atto tra vivi, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione. Scaduto tale termine senza aver attivato la nuova sede, l'autorizzazione decade e sarà revocata dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 18

Ampliamento della superficie di somministrazione

1. Per ampliamento si intende l'aumento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande effettuato mediante aggiunta di superficie destinata a somministrazione per mezzo di locali contigui e/o con disponibilità di aree all'aperto private o pubbliche.
2. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Contestualmente alla comunicazione dovrà, per il tramite dell'Ufficio comunale competente, essere chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria (o del documento equipollente).
3. Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea (per temporanea si intende una durata massima di 120 giorni in un anno solare, frazionabile in non oltre 2 volte), di aree private o pubbliche; in tal caso, comunque:
 - Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie e quelle relative all'occupazione del suolo pubblico;
 - Qualora l'ampliamento temporaneo comporti un'estensione della superficie di somministrazione in misura superiore a quella esistente, si dovrà riverificare la sussistenza dello standard minimo a parcheggio, fermo restando che la dotazione a parcheggio già esistente non dovrà essere diminuita.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo il soggetto interessato autocertifica ai sensi della L. n. 445/2000 di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, con particolare riferimento alla disponibilità di parcheggi di cui all'art. 15 comma 2, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.
5. A seguito dell'ampliamento permanente, l'ufficio comunale competente, dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Art. 19

Subingresso nell'attività di somministrazione

1. Il subingresso può avvenire:
 - a) Per atto tra vivi in proprietà, quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario; o in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc. dell'azienda da parte del proprietario.
 - b) Per causa di morte, quando avviene il trasferimento per asse ereditario.
2. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.
3. L'effettivo trasferimento è comprovato da:
 - a) atto pubblico;
 - b) scrittura privata con firme autenticate;
 - c) scrittura privata anche non autenticata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.
4. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte dell'erede che subentra dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale, per un anno dalla data di apertura della successione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato; il subingresso determina la reintestazione dell'autorizzazione.
6. La comunicazione di subingresso per atto tra vivi deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Tutte le generalità del richiedente con codice fiscale o, in caso di società, P.IVA;
 - b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 e 6 della L.R. 30/2003 e succ.mod.;
 - c) Titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività;
 - d) Copia o modulo della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria (o documento equipollente);
 - e) Sottoscrizione con copia di un documento di identità del sottoscrittore.
7. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione in capo al cedente.

Art. 20

Variazioni nel corso dell'attività

1. Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare al Comune, non oltre 30 giorni dall'evento, tutte le variazioni legate alla:
 - a) titolarità o ragione sociale;
 - b) modifica dei locali;

- c) denominazione di riferimento;
- d) introduzione di attività complementari od accessorie;
- e) eventuale modifica del soggetto preposto in possesso dei requisiti professionali, con apposita delega.

Le variazioni che intervengono all'interno di una società, che non comportano la modifica della Partita IVA sono soggette anche alla comunicazione in C.C.I.A.A. entro i 30 giorni successivi. Da parte del Comune ne sarà presa nota sul titolo autorizzativo stesso delle modifiche intervenute.

Art. 21 **Cessazione dell'attività**

1. Il titolare che cessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Art. 22 **Casi di fallimento dell'attività**

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 30/2003. Il mancato deposito entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.
2. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
3. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
4. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 30/2003 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 23 **Chiusura temporanea degli esercizi**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

3. Gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

TITOLO V
ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 24
Attività stagionali e temporanee

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale e quelle esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale con la sola eccezione delle zone boschive, agricole e di particolare interesse ambientale come individuate dallo strumento urbanistico vigente tempo per tempo, mediante la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e successive modiche e integrazioni.
2. Le attività stagionali sono quelle attività che hanno una durata massima complessiva non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi per ciascun anno solare, anche in modo non continuativo.
3. Le attività temporanee vengono svolte in occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone; per riunione straordinaria di persone si intende quella manifestazione con cadenza non superiore a 3 volte nell'arco dell'anno solare e per un massimo di 30 giorni consecutivi ciascuna. Comunque le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata complessiva superiore ai 59 giorni.
4. Le D.I.A. per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Le D.I.A. per le attività di somministrazione svolte in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
5. Le D.I.A. per attività temporanee e stagionali di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.
6. Per i requisiti professionali è ammessa la nomina di un delegato in possesso di uno dei requisiti.

TITOLO VI
DECADENZE E REVOCHE

Art. 25
Revoca dell'autorizzazione

1. Salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n. 773/1931, l'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 2 anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/2003;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo

- proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali sia esercitata l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) quando, in caso di subingresso, non si avii l'attività secondo le modalità prescritte dall'art. 15 della L.R. n. 30/2003, e del presente regolamento.
2. Per i casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:
- I. in caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
 - II. inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
 - III. inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
 - IV. ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
 - V. ritardo da parte del Comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
 - VI. incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

TITOLO VII **ORARI**

Art. 26 **Orario di attività**

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, dei principi stabiliti dal presente regolamento e sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, determina con apposita ordinanza l'orario di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei limiti di cui al punto 12 dell'Allegato A alla DGR n. VII/17516 del 17.05.2004 o al punto 1 della DGR Lombardia n. VII/20955 del 16.02.2005.
2. L'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio;
3. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione di particolari ricorrenze.

Art. 27 **Obbligo degli esercenti sugli orari**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dall'ordinanza sindacale, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile e leggibile, sia all'interno che all'esterno del locale.

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto.
3. In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.
4. Le modifiche occasionali non sono soggette a comunicazione. Per occasionale si intende la modifica all'orario di attività che non si protragga per oltre 6 giorni consecutivi.

Art. 28

Orari degli esercizi a carattere misto

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
2. Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti si rimanda all'art. 33 comma 2 lett. a), del presente regolamento.

Art. 29

Esclusione dalla disciplina sugli orari

1. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente Regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree autostradali di servizio, nonché le attività ricettive per la somministrazione ai soli alloggiati.

TITOLO VIII

VARIE

Art. 30

Attività accessorie

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi cosiddetti "leciti" (es: carte, giochi da tavolo, biliardo, calchetto e simili).
2. L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago attraverso l'uso di televisori, radio, lettori cd, karaoke - con esclusione di balli e/o danze - purchè durante il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun aumento del prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietti, senza allestimento e predisposizione di sale o di spazi appositamente attrezzati, il locale non subisca variazioni anche temporanee nella dislocazione degli arredi e senza che si effettuino pubblicità dell'evento o trattenimento.

Art. 31

Attività di somministrazione in aree di servizio di distribuzione di carburante su strada urbana

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzioni di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio di Attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e attestante i requisiti di cui al presente regolamento.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area di servizio:
 - a) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, in caso di distributori a self-service 24 ore, l'orario da rispettare dovrà essere quello stabilito dall'ordinanza come per qualsiasi esercizio;
 - b) NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
 - c) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da un suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della L. R. n. 30/2003
 - d) dovrà essere esercitata previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL (o documento equipollente);
 - e) Il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale;
3. Il locale, sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D. M. 17.12.1992 n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

Art. 32

Attività di somministrazione svolte da bed & breakfast e da agriturismo in famiglia e in azienda

1. Per l'attività di somministrazione esercitata nei bed & breakfast e negli agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità turistica ed esercitate da soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro abitazione, non si applicano le disposizioni del presente regolamento e della L. R. n. 30/2003, mentre si applicano gli artt. 5 e 6 della L. R. n. 30/2003 per la tipologia dell'agriturismo in azienda di cui all'art. 3, punto 1.1.2 del Regolamento regionale n. 8 del 24.12.2001.

Art. 33

Installazione di videogiochi

1. Per l'installazione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, all'interno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è obbligatorio presentare una specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico Nulla Osta Tecnico rilasciato, per ciascun videogioco, dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

2. E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931, nei seguenti casi:
 - a) in tutte le aree poste all'esterno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
3. E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, nei seguenti casi e nei seguenti limiti:
 - a) Bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un massimo di 4);
 - b) Ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. fino ad un numero massimo di 4);
4. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S, devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 del T.U.L.P.S. 773/1931.
5. Negli esercizi di somministrazione è consentita l'installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) e c) in numero complessivo non superiore a 4.
6. Le superfici all'aperto non possono essere utilizzate ai fini del calcolo per l'installazione dei giochi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.
7. La superficie da considerare, per la determinazione del numero dei videogiochi, è stabilita dall'attività prevalente, che è quella con la maggiore superficie di somministrazione ad essa destinata e comunicata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 30/2003 e del punto 6 della DGR VII/17516 del 17.05.2004.

TITOLO IX **NORME FINALI**

Art. 34

Sanzioni e procedure sanzionatorie

1. In caso di violazione, per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie, di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e art. 7 bis di cui al T.U.E.L. n. 267/2000.
2. In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento e di ordinanze di imposizioni di obblighi, se non già menzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1 del R.D. n. 773/1931 l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:
 - a) Senza autorizzazione o altro titolo abilitativo;
 - b) In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro titolo abilitante;
 - c) In caso di perdita dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 e 6 della L.R. 30/2003;
4. Ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 250,00, raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni.

5. In caso di svolgimento abusivo o di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro titolo abilitativo, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività.
6. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 35

Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento, composto da 35 articoli, determinano, con la loro entrata in vigore, l'abrogazione di ogni altra disposizione in materia non compatibile.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, continuano applicarsi le norme di legge, i regolamenti vigenti e le circolari chiarificatrici.
